

REGOLAMENTO

PER L'ATTIVITA' DI

CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 16 Aprile 2003, esecutiva)

INDICE

TITOLO I – DELLE GENERALITA'

ART. 1 – FONTI NORMATIVE

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO II – DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE

ART. 4 – IMPRESA INDIVIDUALE

ART. 5 – SOCIETA' DI PERSONE

ART. 6 – SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE E SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

ART. 7 – SOCIETA' DI CAPITALI

ART. 8 – CITTADINI EXTRACOMUNITARI

ART. 9 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ART. 10 – REQUISITI PERSONALI E MORALI

ART. 11 - LOCALI

ART. 12 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 13 – RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

ART. 14 – ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

ART. 15 – DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 16 – SEDI SECONDARIE

ART. 17 – PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

TITOLO III – DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

ART. 18 – ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

ART. 19 – ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO

ART. 20 - BANDO

ART. 21 – REQUISITI MORALI E TITOLI

ART. 22 – DOMANDA DI AMMISSIONE

ART. 23 – PROGRAMMA DI ESAME

ART. 24 – COMMISSIONE D'ESAME

ART. 25 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

ART. 26 – SUPERAMENTO DELL'ESAME

ART. 27 – RILASCIO DELL'ATTESTATO

ART. 28 – REVOCA DELL'ATTESTATO

TITOLO IV – DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ART. 29 - SOGGETTI

ART. 30 – AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE

ART. 31 – ULTERIORI OBBLIGHI DEGLI AUTOMOBILE CLUB

TITOLO V – DELLE AUTOSCUOLE

ART. 32 – COMPETENZE DELLE AUTOSCUOLE

ART. 33 – NORME REGOLAMENTARI APPLICABILI

TITOLO VI – DELLA GESTIONE DELLO STUDIO

ART. 34 – ORARI DI APERTURA

ART. 35 – TARIFFE ED INFORMAZIONI ALL'UTENZA

ART. 36 – REGISTRO-GIORNALE

ART. 37 – RICEVUTE DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

ART. 38 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

ART. 39 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

ART. 40 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

TITOLO VII – DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 41 – IRREGOLARITA'

ART. 42 – GRAVE ABUSO

ART. 43 – PAGAMENTO DELLE SANZIONI

ART. 44 - VIGILANZA
ART. 45 – VIGILANZA SUL VERSAMENTO DELL’I.P.T.
ART. 46 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI
ART. 47 – SCRITTI DIFENSIVI
ART. 48 – COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TITOLO VIII – DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 49 – NORMA DI RINVIO
ART. 50 – NORMA TRANSITORIA
ART. 51 – ENTRATA IN VIGORE
ART. 52 – NORMA FINALE

ALLEGATI

ALLEGATO A – COMPITI ED ADEMPIMENTI DEGLI STUDI DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

ALLEGATO B – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

ALLEGATO C – ATTESTAZIONE DI AFFIDAMENTO

ALLEGATO D – DISCIPLINE E ARGOMENTI D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

ALLEGATO E – ATTESTATO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

ALLEGATO F – PARCO VEICOLI CIRCOLANTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO AGGIORNATO ALL’ANNO 2001

ALLEGATO G - DISPONIBILITA’ STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA PER AREE

TITOLO I

DELLE GENERALITA’

ART. 1

FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” e della Legge 4 gennaio 1994, n. 11 “Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi” le funzioni relative alla autorizzazione e alla vigilanza delle imprese esercenti l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (che di seguito, per brevità, saranno denominate “Studi”) sono attribuite alla Provincia.

2. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 “ la competenza in materia di espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità per l’esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto spetta alla Provincia.

3. La materia del settore è disciplinata, oltre che dalle norme indicate e successive modificazioni ed integrazioni, anche dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni; dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento del Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni; dai Decreti Ministeriali di attuazione della L. 264/1991; dal punto 5) dell’Accordo Stato-regioni-enti locali del 14.02.2002, recante modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art.105 –comma 3– del D.Lgs. n.112/98.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per “attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” si intendono:

- lo svolgimento di compiti, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, di consulenza e di assistenza nonché degli adempimenti specificati nell’Allegato A al presente Regolamento, e quanto ad essi connesso, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato;

- attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e gli adempimenti ad essa connessi, qualora fossero previsti, alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, dalla licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento anche le attività di cui al precedente comma esercitate sia direttamente dall'Automobile Club d'Italia sia dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club.

TITOLO II

DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 3

AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di cui all'art. 2 devono richiederne autorizzazione al Dirigente competente in materia di Trasporti della Provincia di Benevento (che di seguito, per brevità, sarà nominato "Dirigente").

2. L'autorizzazione sarà rilasciata al titolare di impresa individuale oppure a società di persone o di capitali e dovrà essere affissa, in modo visibile, nei locali dello Studio in cui sono acquisiti gli incarichi dei committenti.

3. Chiunque eserciti l'attività di consulenza di cui all'art. 2 senza essere in possesso della prescritta autorizzazione o dell'attestato di cui al successivo art. 18, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00 e, contestualmente, ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'art. 348 del Codice Penale.

4. L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetti con rapporti di pubblico impiego o con rapporti di lavoro privato, salve le deroghe di legge o di contratto e previo espresso assenso del datore di lavoro.

5. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

ART. 4

IMPRESA INDIVIDUALE

Il titolare di impresa individuale che intenda ottenere l'autorizzazione di cui al presente articolo deve:

- possedere i requisiti personali e morali indicati all'art. 10;
- essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 18;
- disporre di locali idonei, secondo i criteri indicati all'art. 11.

ART. 5

SOCIETA' DI PERSONE

1. Nel caso di società di persone l'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata quando tutti i soci della costituita società possiedono i requisiti di cui all'art. 10.

2. Almeno uno dei soci deve possedere l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 18.

3. La società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all'art. 11.

ART. 6

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE E SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

1. Nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni l'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata quando i soci accomandatari possiedono i requisiti di cui all'art.10.

2. Almeno uno dei soci accomandatari deve possedere l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 18.

3. La società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all'art. 11.

ART. 7

SOCIETA' DI CAPITALI

1. Nel caso di società di capitali, l'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata quando gli amministratori possiedono i requisiti di cui all'art. 10.
2. Almeno uno degli amministratori deve possedere l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 18.
3. La società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all'art. 11.

ART. 8

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

1. Possono conseguire l'autorizzazione di cui all'art. 3 anche cittadini non appartenenti alla Comunità Europea, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed in regola con il permesso di soggiorno, che deve avere durata non inferiore ai 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.
2. L'autorizzazione avrà la stessa validità del permesso di soggiorno, sarà rinnovata al rinnovo e per uguale durata dello stesso e sarà revocata in caso di mancato rinnovo o di ritiro dello stesso.

ART. 9

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello di cui all'Allegato B al presente Regolamento, deve essere indirizzata al Dirigente.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Attestato di idoneità professionale in originale o in copia autenticata, secondo quanto stabilito all'art. 4, art. 5 comma 2, art. 6 comma 2, art. 7 comma 2 e art. 8;
 - b) Attestazione di affidamento di importo pari ad € 51.645,69 e redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C, rilasciata nelle varie forme tecniche, da:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49;
 - c) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice;
 - d) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
 - e) attestazione di versamento una tantum di € 25,82 effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato;
 - f) certificato di abitabilità/agibilità relativo specificatamente ai locali in cui sarà esercitata l'attività di consulenza;
 - g) planimetria dei locali in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato;
 - h) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;
 - i) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 - j) nel caso di società copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, art. 6 comma 1, art. 7 comma 1;
 - k) eventuale dichiarazione di avere svolto attività lavorativa presso uno Studio di Consulenza, precisandone il ruolo, ovvero di avere esercitato direttamente l'attività;
 - l) nel caso di soggetto con rapporto di pubblico impiego o con rapporto di lavoro privato, assenso o nulla osta del datore di lavoro a svolgere l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Al fine di anticipare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante potrà far precedere la domanda di cui al presente articolo da una istanza preventiva di richiesta di sopralluogo dei locali in cui si svolgerà l'attività dello Studio, allegando i documenti di cui al comma 2 lett. f), g), h), i) e j).
4. Nel caso in cui il documento di cui al comma 2 lett. h) non sia ancora stato stipulato, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del dante causa, il quale dichiara che darà in disponibilità il locale al richiedente l'autorizzazione.

5. L'attività, anche di eventuali sedi secondarie, deve essere iniziata entro trenta giorni dal conseguimento dell'autorizzazione ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere presentata alla Provincia documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Benevento.

6. Qualora l'attività non venga iniziata entro il termine di cui al comma precedente, l'autorizzazione sarà revocata.

7. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 per la presentazione alla Provincia della documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese di Benevento, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41.

ART. 10

REQUISITI PERSONALI E MORALI

1. I soggetti di cui all'art. 4, art. 5 comma 1, art. 6 comma 1, art. 7 comma 1 e art. 8 devono possedere, ai fini dell'ottenimento della autorizzazione in capo ad impresa individuale o società per l'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani residenti in Italia, o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabiliti in Italia o cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia;

b) avere raggiunto la maggiore età;

c) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

d) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

e) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 "Disposizioni contro la mafia" per sé e per le società cui appartengono.

2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. a), c), d), e) e f) l'autorizzazione di cui all'art. 3 verrà revocata.

ART. 11

LOCALI

1. I locali degli studi dovranno essere adibiti esclusivamente all'esercizio di servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

2. I locali per l'apertura di nuovi Studi o per il trasferimento, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno distare, dai locali di altri Studi, almeno trecento metri, calcolati secondo il più breve tragitto a piedi che li congiunge.

3. I locali dovranno essere completamente separati in modo permanente da altri eventuali locali diversamente utilizzati, avere l'altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati e comprendere:

a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva;

b) servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno;

c) un ingresso autonomo.

4. L'ufficio dovrà essere aerato, illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico e, qualora sia ubicato in ambiente diverso dall'archivio, non dovrà avere superficie inferiore ai 20 mq.

5. Qualora lo Studio sia in possesso anche dell'autorizzazione per l'attività di autoscuola, i locali destinati all'attività dello Studio e della autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi 3 e 4.
6. Il disposto del presente articolo si applica anche alle imprese individuali o società che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto al successivo comma 7.
7. Sono esenti da quanto disposto dal presente articolo gli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, fintantoché esercitano l'attività negli attuali locali, o che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto, dichiarato non per morosità ed a condizione che sia pure dichiarata l'impossibilità del reperimento di locali idonei.
8. Le caratteristiche dei locali non potranno essere modificate se non previo assenso del Dirigente.
9. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.
10. L'uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 9 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41. In tale caso il titolare o legale rappresentante sarà diffidato dal persistere nell'uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida. Il mancato ripristino della situazione pregressa entro il termine assegnato costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42.
11. La modifica dei locali senza l'assenso del Dirigente costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41.

ART. 12

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione verrà rilasciata compatibilmente con i parametri fissati dalla programmazione provinciale di cui al successivo art. 17 e a seguito della verifica positiva, presso gli Uffici preposti, di quanto dichiarato ai sensi del precedente art. 10.

ART. 13

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 grava sul titolare dell'impresa individuale o, nel caso di società, sui soggetti di cui all'art. 5 comma 2, art. 6 comma 2, art. 7 comma 2 e, individuati dalla società stessa.
2. Le società hanno l'obbligo di comunicare i responsabili professionali di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla loro individuazione.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41.
4. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al precedente comma 1, lo Studio può avvalersi di dipendenti e di collaboratori familiari, risultanti dall'atto notarile di costituzione di impresa familiare e regolarmente denunciati agli Istituti assistenziali e previdenziali, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso Uffici Pubblici.
5. Lo Studio può altresì avvalersi, per i medesimi adempimenti puramente esecutivi, anche di associati in partecipazione, ai sensi dell'art. 2549 del Codice Civile.
6. I dipendenti, i collaboratori familiari e gli associati in partecipazione, di cui ai commi precedenti, per gli adempimenti puramente esecutivi non hanno l'obbligo di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale, della cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità Europea.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'autorizzazione o, comunque, dalla assunzione del dipendente o dalla stipula del contratto di inserimento in impresa familiare o di atto di associazione in partecipazione, il titolare o il legale rappresentante dello Studio dovrà dare comunicazione alla Provincia dell'acquisizione del soggetto nell'organico del personale.
8. La cessazione del rapporto di lavoro, instaurato a qualsiasi titolo e come disciplinato dai precedenti commi, deve essere comunicata entro trenta giorni.
9. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente articolo costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41.

ART. 14

ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

1. Per "Uffici Pubblici", nell'ambito dell'esercizio della attività di cui all'art. 2, si intendono, a titolo indicativo, la Provincia, l'Ufficio Territoriale del Governo, la Questura, l'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, il Tribunale.

2. L'accesso agli Uffici di cui al comma 1, ai fini del disbrigo delle incombenze relative alle attività di cui all'art. 2, è consentito ai titolari e, nel caso di società, ai soci, con esclusione dei soci di solo capitale, ai dipendenti dello Studio incaricato, ai collaboratori familiari, agli associati in partecipazione ed ai dipendenti degli Enti Pubblici non economici, di cui all'art.123 comma 13 del D. Lgs. 285/1992, che siano in possesso di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.

3. L'accesso agli Uffici Pubblici di cui al comma 1, oltre che ai soggetti di cui al precedente comma, è consentito ai titolari ed ai dipendenti degli Studi che si sono costituiti in Consorzio, finalizzato a mere operazioni di consegna e/o ritiro delle formalità, oltrechè agli eventuali dipendenti del Consorzio stesso, purchè muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.

4. L'accesso agli Uffici Pubblici di cui al comma 1 è ammesso agli interessati o a persona dagli stessi delegata, purchè munita di delega con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", o accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

5. E' altresì ammesso l'accesso agli Uffici Pubblici, di cui al presente articolo, alle Associazioni di categoria degli autotrasportatori, presenti, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, "Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1996, n. 11, nei Comitati provinciali e aderenti alle Associazioni Nazionali presenti nel Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298, esclusivamente per le formalità relative all'autotrasporto per conto di terzi ed a condizione che l'espletamento delle stesse venga effettuato a titolo gratuito.

ART. 15

DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Vengono assoggettate al rilascio di una nuova autorizzazione le seguenti fattispecie:

a) ogni mutamento civilistico dell'impresa, in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o il collaboratore familiare o un socio o un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, purchè, per gli studi autorizzati dal 6 settembre 1991, munito di attestato di idoneità professionale;

b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;

2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10, l'autorizzazione contestualmente alla revoca dell'autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società che fosse in possesso dell'attestato di idoneità professionale l'attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che ne venga fatta richiesta, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, al Dirigente, allegando alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l'incapacità fisica o, ancora, il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto. L'autorizzazione avrà validità per un periodo di due anni, prorogabile per un ulteriore anno qualora sussistano giustificati e comprovati motivi. I soggetti subentrati, entro il periodo dei

suddetti due anni, dovranno dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 18. In caso contrario, l'autorizzazione sarà revocata.

4. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro trenta giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto; il mancato rispetto del termine comporterà la revoca dell'autorizzazione.

5. Il proseguimento della attività ai sensi del comma 3 senza l'autorizzazione del Dirigente costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 42.

6. Il disposto dei precedenti commi 3, 4 e 5 si applica anche in caso di recesso da Società dell'unico socio in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

7. Se varia la sola denominazione dello Studio, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione e dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Benevento.

8. Il mancato rispetto di quanto disposto dal comma 7 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41.

9. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 7, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare al Dirigente entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 10 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.

10. La mancata comunicazione nei tempi previsti dal comma 9 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41.

11. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione.

12. Il trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza autorizzazione del Dirigente costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 42.

ART. 16

SEDI SECONDARIE

1. Il titolare o legale rappresentante dovrà chiedere il rilascio di una autorizzazione per l'apertura di una o più sedi secondarie dello Studio già autorizzato, presentando istanza, ai sensi dell'art. 9, al Dirigente.

2. Il rilascio della autorizzazione per la sede secondaria sarà subordinato alla programmazione numerica di cui all'art. 17, alla nomina di un institore, preposto alla gestione della sede secondaria ai sensi dell'art. 2203 e seguenti del Codice Civile, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 18, che dovrà risultare in organico allo Studio quale socio non di capitali, amministratore, dipendente, collaboratore familiare o associato in partecipazione.

3. In particolare, inoltre, per gli esercenti anteriormente al 6 settembre 1991, detto rilascio sarà subordinato al possesso dell'attestato di cui all'art. 18 da parte di almeno uno dei soggetti indicati negli artt. 4, 5, 6 e 7.

4. I locali delle sedi secondarie sono soggetti a quanto disposto dal precedente art. 11.

ART. 17

PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il numero di autorizzazioni per l'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è determinato, su base provinciale, ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992 "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili complessivamente potrà subire variazioni in eccesso o in difetto secondo il variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella Provincia, come risultanti dalla verifica triennale effettuata sulla base dei dati forniti dall'ACI o dal Dipartimento dei

Trasporti Terrestri o dall'Istat; a partire da quelli riferiti all'anno 2001 e trasmessi dalla Direzione Sistemi informativi dell'ACI, che risultano essere alla base delle elaborazioni di cui agli allegati F e G.

3. Il Dirigente, a seguito della verifica di cui al comma 2, provvederà, tramite Bando, a rendere nota la disponibilità di autorizzazioni per singola Area. Con lo stesso Bando saranno definiti i termini entro i quali gli interessati potranno produrre le istanze per ottenere le autorizzazioni disponibili.

4. Quando il numero delle istanze è superiore al numero delle autorizzazioni rilasciabili per territorio comunale, le autorizzazioni saranno rilasciate in applicazione dei seguenti criteri:

a) il maggior periodo di tempo, risultante da opportune attestazioni, di esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, con la comprovata qualifica di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 nonché come dipendente o collaboratore familiare o associato in partecipazione;

b) anzianità dell'attestato di idoneità professionale.

5. Qualora i criteri definiti al comma 5 non fossero sufficienti a stabilire la priorità di assegnazione, si procederà alla aggiudicazione "per sorteggio" alla presenza degli istanti.

TITOLO III

DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

ART. 18

ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto viene rilasciata solo qualora i soggetti di cui agli artt. 4, 5 comma 2, 6 comma 2, 7 comma 2 e 8 possiedano l'attestato di idoneità professionale, rilasciato da una Provincia o dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

2. L'attestato deve essere posseduto anche da coloro che, pur esercitando l'attività di consulenza anteriormente al 6 settembre 1991 ed avendo ottenuto la conversione della licenza rilasciata dal Questore, intendano avviare nuovi Studi.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 già autorizzata in difetto dell'attestato di idoneità professionale, qualora richiesto, costituisce grave abuso che sarà sanzionato secondo l'art. 42 e del fatto ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 19

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO

1. L'attestato verrà rilasciato dalla Provincia di Benevento ai soggetti che sosterranno l'esame disciplinato dagli articoli di cui al presente titolo.

2. Possono sostenere l'esame presso la Provincia di Benevento anche soggetti non residenti nell'ambito territoriale provinciale.

3. La sessione d'esame verrà indetta almeno una volta l'anno con provvedimento del Dirigente e ne sarà data notizia tramite apposito Bando di cui all'art. 20, che sarà approvato con il medesimo provvedimento.

ART. 20

BANDO

Il Bando di cui all'art. 19 comma 3:

a) definisce le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame;

b) predispone il modello della suddetta domanda,

c) stabilisce la data delle prove di cui all'art. 25;

d) indica la sede presso la quale si terranno le prove.

ART. 21

REQUISITI MORALI E TITOLI

1. Sono ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale coloro che sono in possesso dei requisiti di cui precedente art. 10 e abbiano conseguito, alla data di approvazione del Bando, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato.

2. Qualora i soggetti di cui all'art. 15 comma 3 non siano in possesso del titolo di studio previsto dal precedente comma, potranno essere ammessi all'esame purché abbiano frequentato con profitto il corso di formazione professionale, di cui all'art. 51.

ART. 22

DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all'esame, secondo il modello allegato al Bando di cui all'art. 20 del presente Regolamento, in carta legale, indirizzandola al Dirigente, unitamente alla attestazione di versamento di € 51,65 su c.c. n. 11688827 intestato a "Provincia di Benevento – Servizio Tesoreria", indicando nella casuale "Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto previsto dall'art. 10, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, inoltre, di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, ovvero di avere superato con profitto il corso di formazione professionale di cui all'art. 51 e di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 26 comma 2.

ART. 23

PROGRAMMA D'ESAME

1. L'esame riguarderà le seguenti discipline:

- La circolazione stradale.
- Il trasporto di merci.
- La navigazione.
- Il Pubblico Registro Automobilistico.
- Il regime tributario.

2. Nell'Allegato D vengono riportati in dettaglio gli argomenti d'esame per ciascuna disciplina.

ART. 24

COMMISSIONE D'ESAME

1. Gli esami sono svolti da una Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Presidente della Provincia, e così composta :

- dal Responsabile dell'Area Tecnica o dal Dirigente del Settore "Mobilità-Energia", che la presiede;
- da un rappresentante del D.T.T. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, designato dal Direttore del D.T.T. della provincia di Benevento;
- da un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della Regione Campania;
- da un esperto con almeno due incarichi nelle materie d'esame ricoperti nell'ultimo quinquennio;
- da un rappresentante A.C.I. del settore consulenza automobilistica;
- da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Funge da segretario un dipendente della stessa Area, con qualifica professionale almeno di categoria C.

3. Ai funzionari ed al segretario sarà corrisposta una indennità pari ad € 50,00 per giornata di seduta della Commissione.

ART. 25

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'esame consiste in una prova scritta della durata di un'ora, vertente sulle materie del programma d'esame di cui all'art.23 del presente Regolamento.

2. La prova di cui al comma 1 si articola in cinque quesiti, a risposta multipla predeterminata, per ciascuna delle cinque discipline di cui al medesimo art. 23, per un totale complessivo di venticinque domande.

3. I suddetti quesiti saranno diversi per ciascun candidato e saranno scelti, con modalità casuale gestita elettronicamente, da appositi elenchi predisposti dall'Ufficio, uno per ciascuna disciplina, sulla base di quelli elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 26

SUPERAMENTO DELL'ESAME

1. La prova d'esame è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ciascuna delle cinque discipline comprese nel programma d'esame.

2. Il candidato che non abbia superato l'esame presso qualsiasi Provincia non potrà presentare nuova domanda di partecipazione prima del compimento di un anno dalla data dell'esame sostenuto.

ART. 27

RILASCIO DELL'ATTESTATO

1. A seguito del superamento dell'esame viene rilasciato l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi trasporto come da Allegato E del presente Regolamento.

2. Ai fini del rilascio l'interessato dovrà produrre una marca da bollo da € 10,33.

3. A cura della Provincia sarà reso disponibile, anche a mezzo sito internet, l'elenco di coloro che hanno conseguito l'attestato.

ART. 28

REVOCA DELL'ATTESTATO

1. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti di cui al precedente art. 10 lett. c), d), e) e f) il Dirigente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato.

2. Conseguentemente anche l'autorizzazione di cui all'art. 3, eventualmente rilasciata, sarà revocata.

TITOLO IV

DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ART. 29

SOGGETTI

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia (Ente Pubblico non economico) ai sensi dell'art.337 del DPR 16 dicembre 1992 n.495, come modificato dal DPR n.610/96, non è subordinata al rilascio dell'autorizzazione della Provincia.

2. Le delegazioni dirette sono uffici gestiti o dipendenti direttamente dall'Automobile Club d'Italia – sede centrale – o dall'Automobile Club provinciale.

3. Le delegazioni indirette sono uffici che esercitano l'attività di consulenza automobilistica in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club d'Italia o con l'Automobile Club provinciale.

ART. 30

AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE

1. Per potere esercitare la attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto le delegazioni dirette ed indirette istituite dopo il 5 settembre 1991 devono conseguire l'autorizzazione di cui all'art. 3.

2. La domanda tesa al rilascio della autorizzazione per le delegazioni dirette ed indirette deve essere presentata dall'Automobile Club d'Italia o dall'Automobile Club provinciale; l'autorizzazione sarà rilasciata all'Automobile Club richiedente.

3. L'Automobile Club d'Italia, l'Automobile Club provinciale e le rispettive delegazioni dirette ed indirette sono soggetti alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

ART. 31

ULTERIORI OBBLIGHI DEGLI AUTOMOBILE CLUB

1. E' fatto obbligo all'Automobile Club d'Italia e all'Automobile Club provinciale di comunicare alla Provincia, entro trenta giorni, sia l'estinzione di ogni ufficio o delegazione, sia la costituzione o l'estinzione di ogni rapporto di concessione o di convenzionamento.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41.

TITOLO V

DELLE AUTOSCUOLE

ART. 32

COMPETENZE DELLE AUTOSCUOLE

1. Le autoscuole, individuate dall'art. 123 del D. Lgs. 285/1992, svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.

2. Le autoscuole svolgono altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.

3. L'attività di consulenza definita al precedente comma 2 può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, anche non iscritto all'autoscuola in qualità di allievo.

4. Le autoscuole, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non devono conseguire l'autorizzazione per esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, disciplinata dall'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 33

NORME REGOLAMENTARI APPLICABILI

1. All'esercizio da parte delle autoscuole delle attività individuate al comma 2 del precedente articolo si applicano le norme del presente Regolamento in materia di:

- accesso agli Uffici Pubblici;
- orari di apertura;
- tariffe;
- registro-giornale;
- ricevute;
- sanzioni, in quanto applicabili.

TITOLO VI

DELLA GESTIONE DELLO STUDIO

ART. 34

ORARI DI APERTURA

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico dello Studio.

2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive il titolare o legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica.

3. Il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.

4. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti costituisce irregolarità ai sensi e per effetti dell'art. 41.

ART. 35

TARIFFE ED INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Studio dovrà depositare in Provincia le tariffe praticate per ciascuna formalità ovvero una dichiarazione di non variazione delle stesse.

2. Una copia delle tariffe, nonché del logo per l'attività dello Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.), vistati entrambi dalla Provincia, dovrà essere permanentemente affissa in modo visibile al pubblico, presso i locali dello Studio in cui vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.

3. Dovrà, inoltre, essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di inoltrare reclami in merito all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dallo Studio, anche al Dirigente dell'Area competente in materia di trasporti della Provincia.

4. L'applicazione di tariffe superiori a quelle viste dalla Provincia costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42.

5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il mancato deposito delle tariffe, previsto dal comma 1, e le mancate affissioni previste dai commi 2 e 3, costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 41.

ART. 36

REGISTRO-GIORNALE

1. Il titolare o il legale rappresentante dello Studio predispone il Registro-Giornale di cui all'art. 6 della L. 264/1991 il quale, prima di essere messo in uso, dovrà essere vidimato e numerato in ogni sua pagina a norma di legge.

2. Il Registro-Giornale dovrà essere completato, per ogni formalità, in ogni sua parte e contenere i seguenti dati:

- numero progressivo attribuito all'incarico;
- dati identificativi (*nome, cognome e residenza oppure denominazione e sede*) del soggetto che ha commissionato l'espletamento della pratica;
- dati identificativi del veicolo (*numero di targa o di telaio*) o del documento relativamente al quale viene espletata la formalità;
- tipo di formalità da espletare (*per es. trasferimento di proprietà, immatricolazione, duplicato patente, ecc.*);
- data di rilascio della ricevuta di cui al successivo art. 37.

La mancanza anche di uno solo dei dati suddetti costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 41.

3. In particolare, ad un numero progressivo corrisponderà esclusivamente una sola formalità. L'annotazione, in capo ad un solo numero di registrazione, di più formalità costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 41.

4. La stampa del Registro Giornale, salve le regole sulla tenuta informatica, può avvenire in conformità con l'art. 7, comma 4-ter del Decreto Legge 10 giugno 1994, n. 357 "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente", convertito dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 e modificato dall'art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale".

ART. 37

RICEVUTE DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

1. Il soggetto di cui all'art. 13 comma 1 o, in sua assenza, ferma restando la responsabilità professionale di costui, il dipendente o il collaboratore familiare o l'associato in partecipazione, quando i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida vengano consegnati allo Studio per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato una ricevuta conforme al modello allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti dell'8 febbraio 1992 "Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida".

2. Le ricevute di cui al comma 1 devono riportare data e numero progressivo apposto con specifico timbro dello Studio.

3. Le ricevute di cui al comma 1 sostituiscono a tutti gli effetti i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida, per la durata massima di trenta giorni che decorrono dalla data di annotazione del Registro-Giornale. La mancata coincidenza tra la data di rilascio e la data di annotazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 41.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3 non potrà essere rilasciata ulteriore ricevuta. Chiunque abusivamente, ossia pur non sussistendo i presupposti per il rilascio, rilascia la ricevuta di cui al presente articolo, viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327,00 a € 1.311,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio l'autorizzazione di cui all'art. 3 sarà revocata.

5. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 a € 262,00.

6. La data di rilascio dovrà essere annotata nella apposita colonna del Registro-Giornale.

7. La data del rilascio della ricevuta potrà essere contestuale o successiva alla data di registrazione della formalità sul Registro-Giornale. La data di rilascio antecedente la data di registrazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 41.

ART. 38

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. I documenti relativi a ciascuna formalità dovranno essere conservati presso l'archivio o il domicilio fiscale dello Studio. Qualora l'archivio o il domicilio fiscale sia diverso dalla sede presso la quale viene svolta l'attività, ne dovrà essere data comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di deposito del primo documento.

2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 41.

3. Relativamente a ciascuna formalità presa in carico, lo Studio dovrà conservare copia, in formato cartaceo o su supporto informatico, almeno della documentazione prevista dall'art. 2220 del Codice Civile e dalla normativa vigente in materia tributaria.

A richiesta della Provincia, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, lo Studio dovrà esibire, entro un termine non superiore a trenta giorni, copia della documentazione afferente le formalità oggetto dell'attività di vigilanza.

4. La mancata conservazione della documentazione prevista al comma 3 e la mancata comunicazione di cui al comma 1 costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 41.

5. La mancata produzione dei documenti di cui al comma 3 costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42.

6. La ritardata produzione della documentazione rispetto ai termini di cui al comma 3 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41.

ART. 39

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. E' fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dello Studio di comunicare alla Provincia la cessazione della attività. L'attività dello Studio si intende comunque cessata quando, dal Registro-Giornale, non risultino registrate formalità per un periodo superiore a un anno. La mancata comunicazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 42.

2. Entro quindici giorni dalla data della revoca della autorizzazione verranno annullate tutte le tessere di riconoscimento, di cui al precedente art. 14, che risultino rilasciate.

ART. 40

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Per comprovati e gravi motivi che determinano nel titolare o legale rappresentate dello Studio la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione dell'autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti agli artt. 10 e 18.

2. Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata con provvedimento del Dirigente che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.

3. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento del Dirigente, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.

4. La sospensione della attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per effetti dell'art. 42.

5. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, costituisce, altresì grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 42.

6. L'esercizio dell'attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per effetti dell'art. 42.

TITOLO VII

DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 41

IRREGOLARITA'

1. Per irregolarità si intende, oltre a quanto così specificatamente individuato nei precedenti articoli, con esclusione di quanto previsto all'art. 37 commi 4 e 5, qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o legale rappresentante dello Studio nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, salvo che si possa configurare quale grave abuso ai sensi del successivo art. 42.

2. Nel caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto sarà emanato provvedimento di diffida.

3. Quando a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del comma 2, il titolare non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare si realizza l'irregolarità persistente.

4. Si ha irregolarità ripetuta quando nei cinque anni successivi all'accertamento di una irregolarità, il titolare o il legale rappresentante commetta un'altra irregolarità della stessa natura. Si ha irregolarità ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel quinquennio, sono accertate con un unico provvedimento.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00 e, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 3 sarà sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

ART.42

GRAVE ABUSO

1. Commette gravi abusi chi incorre in una delle violazioni così definite nel presente Regolamento.

2. Nel caso di accertati gravi abusi l'autorizzazione sarà revocata. Contestualmente sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

3. E' escluso dalla definizione di grave abuso, ai sensi del comma 1, quanto previsto e disciplinato dal precedente art. 37 commi 4 e 5.

4. Qualora il titolare o il legale rappresentante dello Studio sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 10 comma 1 lettera c), l'autorizzazione sarà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di condanna, l'autorizzazione sarà revocata e sarà contestualmente irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo. In tutti gli altri casi il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione sarà revocato.

5. Durante il periodo di sospensione lo Studio non può esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del presente articolo.

ART. 43

PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Le sanzioni amministrative di cui agli artt. 41 e 42 possono essere pagate in misura ridotta, pari ad un terzo dell'importo massimo, cui vanno aggiunte le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ART. 44

VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia ed ai Comuni.

2. Sono soggette a vigilanza tutte le persone fisiche e giuridiche che, anche senza obbligo di conseguimento dell'autorizzazione disciplinata dall'art. 3 del presente Regolamento, esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:

a) i Funzionari preposti dell'Area competente in materia di Trasporti, muniti di apposita tessera di riconoscimento;

b) il Corpo di Polizia provinciale.

I soggetti di cui ai punti a) e b) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

4. Qualora nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

ART. 45

VIGILANZA SUL VERSAMENTO DELL'I.P.T.

1. La Provincia è inoltre competente per il controllo sul versamento dell'Imposta Provinciale (I.P.T.) sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), disciplinata con specifico regolamento.

2. La Provincia trasmette alle Associazioni di categoria operanti sul territorio provinciale il predetto regolamento sull'I.P.T. e comunica loro tempestivamente ogni modifica od integrazione dello stesso.

3. L'attività di vigilanza, limitatamente alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. può essere esercitata, oltre che dai funzionari individuati al precedente art. 44, anche dai Funzionari preposti dell'Area competente in materia di Tributi, muniti di apposita tessera di riconoscimento.

4. Le sanzioni previste in materia di I.P.T. dal presente Regolamento si applicano in aggiunta a quelle previste dal vigente regolamento provinciale in materia di Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli, richieste al P.R.A.

ART. 46

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.

2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.

3. Per la contestazione dei comportamenti o fatti accertati, prima dell'emanazione della sanzione o della revoca della autorizzazione, il Dirigente potrà avvalersi dell'Ufficio Legale della Provincia, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

ART. 47

SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 46 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.

2. Il Dirigente, ove questi ne abbia fatta richiesta, sente l'interessato, che può essere assistito da un legale o da un rappresentante sindacale di categoria, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'Ufficio Legale della Provincia, che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

3. Il Dirigente, se ritiene fondato l'accertamento, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

4. Qualora, tuttavia, pur sussistendo gli estremi oggettivi della violazione, il Dirigente ravvisi che il trasgressore ha agito con colpa lieve, lo diffida dal reiterare il comportamento illecito. Nelle rimanenti ipotesi, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola agli interessati e al Funzionario che ha redatto il rapporto.

ART. 48

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento.

TITOLO VIII

DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 49

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

ART. 50

NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente Regolamento dovranno essere compiuti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 51

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione dell'organo competente di approvazione.

ART. 52

NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento ed ogni sua modifica od integrazione sarà pubblicato sul sito della Provincia www.provincia.benevento.it
